



A.I.A.C.

Associazione Italiana Allenatori Calcio Gruppo Provinciale Novara e Vco

Sede : Piazza Vittorio Veneto, 9 - 28045 Invorio (No)

Telefono 0322-255976 - Mail : info@aiacnovaravco.it

COMUNICATO 6/2007

Ecco alcune novità di recente approvazione: leggere attentamente, conviene e previene

POSSIBILE TESSERARSI NUOVAMENTE IN CASO DI ESONERO PRIMA DELL'INIZIO DEL CAMPIONATO

In questa stagione sportiva sarà possibile, in caso di esonero prima dell'inizio del campionato (attenzione: esonero, non dimissioni) tesserarsi per un'altra società. Questa possibilità potrà valere anche per le prossime stagioni se rimarrà immutato l'accordo tra A.I.A.C e L.N.D.

OBBLIGO DI ALLENATORE IN ALCUNI CAMPIONATI

L'obbligo di allenatori abilitati vige dalla serie A alla Seconda categoria, nonché per le formazioni Allievi e Giovanissimi Regionali.

Da questa stagione (con possibile deroga solo per il 2007/08, necessaria visto quando è stata approvata) sarà obbligatorio tesserare un allenatore abilitato anche per le squadre Juniores Nazionali e Regionali ed almeno uno nelle Società che abbiano formazioni di Settore Giovanile (con la funzione di "allenatore squadre minori")

NUOVI PREMI DI TESSERAMENTO E CAMBIAMENTO DI RATEIZZAZIONE

Dalla corrente stagione sportiva vi è la possibilità di rateizzare il premio di tesseramento fino ad un massimo di dieci rate. E' bene ricordare che le rate possono non essere di uguale importo e necessariamente una ogni mese.

Si cogli anche l'occasione per ribadire che la quota di esenzione totale ai fini fiscali è confermata sino ad Euro 7.500, mentre per la quota eccedente e sino ad Euro 26.000 vi è una tassazione a titolo d'imposta del 23%.

I ricavi s'intendono per anno solare e non per stagione sportiva, quindi ricordarsi quando e quanto si è percepito nella precedente stagione.

* Serie D	Euro	14.000
* Eccellenza	Euro	11.500
* Promozione	Euro	9.500
* Prima categoria	Euro	7.500
* Seconda categoria	Euro	3.000
* Juniores Regionali, Nazionali, e squadre settore giovanile	Euro	3.000

E' a carico dell'allenatore il deposito dell'accordo economico e/o del premio di tesseramento. Rammentiamo che al tecnico spetta anche un rimborso spese quantificato in 1/5 del costo del carburante per chilometro percorso per presenziare ad allenamenti o partite.

II NUOVO CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Il Codice di giustizia sportiva è stato rivisto e, in diverse parti, modificato ed integrato. Riteniamo utile riportare due tra le norme approvate, la prima che esplicita al meglio l'impossibilità del tecnico inibito di dirigere la propria squadra (anche dall'esterno del recinto di gioco) in occasione delle gare; l'altra legata alla violazione della clausola compromissoria (vedi, soprattutto, in occasione di vertenze economiche con società), quindi attenzione prima di adire attraverso la giustizia ordinaria

Esecuzione delle sanzioni (art.22)

Omissis.....

7. I tecnici colpiti da squalifica non possono svolgere per tutta la durata della stessa alcuna attività inerente alla disputa delle gare; in particolare sono loro preclusi, in occasione di gare, la direzione con ogni mezzo della squadra, l'assistenza alla stessa in campo e negli spogliatoi, nonché l'accesso all'interno del recinto di giuoco e degli spogliatoi.

Violazione della clausola compromissoria

1. I soggetti tenuti all'osservanza del vincolo di giustizia di cui all'art. 30, comma 2, dello Statuto federale, ove pongano in essere comportamenti comunque diretti alla elusione e/o violazione del predetto obbligo, incorrono nell'applicazione di sanzioni non inferiori a:

a) a) omissis...

b) b) b) inibizione o squalifica non inferiore a mesi sei per i calciatori e per gli allenatori, e ad anni uno per tutte le altre persone fisiche.

2. Fatte salve eventuali diverse disposizioni, in ogni caso, in aggiunta alle sanzioni sopra indicate, deve essere irrogata una ammenda:

- omissis.....

- per le persone fisiche appartenenti al settore dilettantistico da €500,00 ad €20.000,00.

3. Nel caso di ricorso all'autorità giudiziaria da parte di società e tesserati avverso provvedimenti federali in materie riservate agli Organi della giustizia sportiva o devolute all'arbitrato si applicano le sanzioni previste dai commi precedenti, nella misura del doppio.